Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 12 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero: Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie: Abb. annuo	L. 60	All'Estero: Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 20
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 1134.

Modificazioni delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 3, 8, 10 e 22 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati — naturali legalmente riconosciuti o nelle condizioni di cui all'art. 277 Codice civile — adottivi), e i figliastri, purchè siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi, o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), i padrigni e le matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori o anche solo orfani di padre, qualora siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo od ava, che abbiano compiuto i 64 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro, e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

Del soccorso possono beneficiare anche gli affiliati e gli affilianti, che si trovino nelle stesse condizioni richieste per i congiunti indicati nelle lettere *b*) e *c*) del precedente comma.

Art. 8. — Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

Per i congiunti indicati nella lettera *c*) dell'art. 3, che abbiano due o più figli contemporaneamente alle armi, può essere ammesso il cumulo del soccorso, nella misura di un quarto della aliquota base, per non oltre tre figli alle armi.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

Art. 10. — La concessione dei soccorsi è deliberata da una Commissione comunale composta:

del podestà del Comune, presidente;

del comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune;

del segretario politico del Fascio;

della segretaria del Fascio femminile.

Art. 22. — Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, ed è corrisposto in moneta locale secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento nella seguente misura:

CONGIUNTI	Dal 1° gennaio 1940	Dal 15 giugno 1941	Dal 15 agosto 1941	Dal 15 settembre 1941
a) per la moglie.	6 —	8 —	8 —	8 —
b) per ogni figlio o figliastro. . .	3 —	3 —	3 —	3 —
c) per la madre	4,50	4,50	8 —	8 —
d) per il padre	4,50	4,50	2 —	2 —
e) per il padre quando manchi la madre	—	6 —	6 —	8 —
f) per un fratello o una sorella .	4,50	6 —	6 —	6 —
g) per ogni altro fratello o ogni altra sorella	4,50	2 —	2 —	2 —
h) per ogni avo o ava.	4,50	2 —	2 —	2 —

La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli ed ai figli dei militari di leva è fissata, dal 15 giugno 1941-XIX in L. 8 per la moglie e in L. 3 per ogni figlio.

Il soccorso giornaliero da corrispondersi nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 7 è fissato in L. 8.

La misura dei soccorsi stabilita dal presente articolo potrà essere modificata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Art. 2.

L'art. 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844, è sostituito dal seguente:

Art. 6. — Gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 4.

Art. 3.

L'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, è sostituito dal seguente:

Art. 12. — Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

del prefetto o di un suo delegato, presidente;

del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dai loro delegati, nei capoluoghi di provincia, rispettivamente sedi di tali enti militari;

dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

del preside della provincia o di un suo delegato;
del segretario federale del Partito Nazionale Fascista o di un suo delegato;
della fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili o di una sua delegata.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credono, le parti interessate.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 3, 2° comma, e dell'art. 2 hanno effetto dal 1° marzo 1941-XIX. Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 8, hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e delle leggi successive che le hanno modificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 agosto 1942-XX, n. 1135.

Istituzione di una Facoltà d'ingegneria, sezione navale e meccanica, presso la Regia università di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sarà costituita presso la Regia università di Trieste una Facoltà d'ingegneria, sezione navale e meccanica.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Regia università di Trieste sono aggiunti dieci posti, i quali vengono assegnati alla nuova Facoltà d'ingegneria, sezione navale e meccanica.

Art. 3.

Il contributo annuo dello Stato alle spese di funzionamento della nuova Facoltà viene stabilito in lire 1.178.320.

Art. 4.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria i ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Trieste verranno aumentati dei posti occorrenti per la nuova Facoltà.

Art. 5.

Per effetto della presente legge:

a) la tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, integrata ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 20 luglio 1937-XV, n. 1431, e dell'art. 5, lettera *c*), del R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1900, s'intende ulteriormente integrata del maggior contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Trieste giusta l'art. 3;

b) le indicazioni del n. 39 della tabella *D* del predetto testo unico, modificate ai sensi dell'art. 5, lettera *c*), del sopracitato R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1900, s'intendono così integrate:

« Facoltà d'ingegneria, posti di ruolo 10 ».

Art. 6.

Per curare l'organizzazione della Facoltà il Ministero dell'educazione nazionale potrà disporre il comando, presso la Regia università di Trieste, per un periodo non superiore a un triennio, di un professore di ruolo appartenente ad altra Facoltà d'ingegneria.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge e le modificazioni allo statuto dell'Università per l'attuazione di quanto è disposto nell'art. 1 e per l'inserzione delle norme didattiche relative avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1942-43-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1942-XX, n. 1136.

Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando il contributo di cui all'art. 370 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le costruzioni dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato appaltate dal 1° gennaio 1942-XX, è concesso un contributo straordinario annuo pari all'1 per cento del costo delle costruzioni stesse.

Tale contributo straordinario compete dal primo giorno del mese successivo alla data di dichiarazione di abitabilità di dette costruzioni fino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra e sarà corrisposto in via posticipata.

Art. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo precedente saranno inscritte, con decreti del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Esse affluiranno ai conti correnti fitti presso la Cassa depositi e prestiti previsti dall'art. 359 del citato testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1137.

Proroga di vari Regi decreti concernenti Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, convertito nella legge 23 marzo 1937-XV, n. 636;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I seguenti Nostri decreti sono prorogati sino al 30 giugno 1943-XXI:

R. decreto 19 maggio 1941, n. 589, concernente l'istituzione temporanea di un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Lugano;

R. decreto 22 maggio 1941, n. 596, concernente la istituzione temporanea in Linz di un Vice consolato e il passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria del Vice consolato in Mannheim;

R. decreto 14 giugno 1941, n. 671, concernente l'istituzione di un Vice consolato in Berna;

R. decreto 14 giugno 1941, n. 679, concernente l'istituzione in Bolama di un Regio consolato di 1ª categoria;

R. decreto 8 agosto 1941, n. 994, concernente l'istituzione temporanea di un posto di 3° segretario presso la Regia legazione in Lisbona;

R. decreto 8 agosto 1941, n. 1032, concernente l'istituzione di un posto di 2° segretario presso la Regia legazione di Kabul;

R. decreto 17 agosto 1941, n. 1033, concernente l'istituzione temporanea di un posto di 4° segretario presso la Regia ambasciata in Madrid;

R. decreto 4 settembre 1941, n. 1144, concernente l'istituzione di un Regio vice consolato di 1ª categoria in Varna;

R. decreto 14 settembre 1941, n. 1146, concernente l'istituzione di un posto di 3° segretario presso la Regia ambasciata in Santiago;

R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1578, concernente l'istituzione temporanea di un posto di 4° segretario presso la Regia legazione in Lisbona;

R. decreto 12 febbraio 1942, n. 224, concernente l'istituzione temporanea di un 2° posto di 1° segretario presso la Regia ambasciata in Berlino;

R. decreto 20 marzo 1940, n. 831, prorogato con R. decreto 12 febbraio 1942, n. 280, concernente maggiorazioni di assegni al Regio ambasciatore, al consigliere, al 1°, 2°, 3° e 4° segretario presso la Regia ambasciata in Madrid.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 73. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1138.

3ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 24 agosto 1942-XX, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA',

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale, sono inscritte in bilancio le seguenti somme:

L. 100.000 per sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini, come negli esercizi precedenti;

L. 360.000 per corrispondere sussidi integrativi di pensione a favore di invalidi di guerra colpiti da cecità permanente bilaterale;

L. 73.550 per un contributo alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero;

L. 125.000 per contributo a favore dell'Istituto di studi romani per il funzionamento in Roma di un Centro internazionale di studi romani;

L. 200.000 per contributo nelle spese di costruzione del Teatro per la mostra della cinematografia al Lido di Venezia da corrispondersi al Comune di detta città.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1942-43 a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 37.850.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-1943, è autorizzata una terza prelevazione nella somma di L. 858.550 (lire ottocentocinquantottomilacinquecentocinquanta) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 417 *quater* (di nuova istituzione). — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini L. 100.000

Cap. n. 580 (aggiunto, in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra . . . . » 360.000

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 100. — Contributo straordinario alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero . . . . L. 73.550

Ministero dell'educazione nazionale.

Cap. n. 136-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore dell'Istituto di studi romani per il funzionamento di un centro internazionale di studi romani in Roma . . L. 125.000

Ministero della cultura popolare.

Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi della cinematografia »). — Somma da erogare a favore del comune di Venezia a titolo di contributo nelle spese di costruzione del Teatro per la mostra della cinematografia al Lido di Venezia . . . L. 200.000

Totale . . . L. 858.550

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 24. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 18 settembre 1942-XX, n. 1139.

4ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 18 settembre 1942-XX, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA',

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale, sono inscritte in bilancio le seguenti somme:

L. 30.000 per spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali;

L. 18.000 per contributo straordinario nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1942-43 a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-943 sono disponibili L. 36.991.450.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-1943, è autorizzata una quarta prelevazione nella somma di lire quarantottomila (L. 48.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Capitolo n. 302. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	L.	30.000
Capitolo n. 360-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio	»	18.000
Totale	L.	48.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 25. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, numero 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina:
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria scorta a convogli, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:
Motoscafo *N. 2*, di stazza lorda tonn. 4,95, iscritto al numero 1800 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 9 del 24 luglio 1942;
Piroscafo *Gennargentu*, di stazza lorda tonnellate 491,28, iscritto al numero 1419 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 19 maggio 1942.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1942-XX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 454.

(3804)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO. 5 ottobre 1942-XX.
Disposizioni concernenti il divieto di pesca della trota nei laghi silani Arvo ed Ampollino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 13 e 20 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;
Ritenuta l'opportunità di posticipare il periodo di divieto di pesca della trota (salmo fario) nei laghi silani;

Decreta:

Nei laghi silani Arvo ed Ampollino il divieto di pesca della trota (salmo fario), fissato dal 15 ottobre al 15 gennaio dall'art. 13 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è posticipato al periodo 1° dicembre-2 marzo.
I contravventori saranno puniti a norma di legge.
Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3838)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX.
Disciplina dell'impiego e della distribuzione del catrame di carbon fossile, dei preparati e derivati di catrame, dei bitumi naturali e del mastice di asfalto in pani.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1738, convertito, con modificazione, nella legge 8 marzo 1941-XIX, n. 384, e contenente le norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi industriali in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'impiego e la distribuzione del catrame, proveniente dalla distillazione del carbon fossile, dei preparati e derivati di catrame, dei bitumi naturali, e del mastice di asfalto in pani;

Sentito il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Le cokerie e le officine da gas hanno l'obbligo di avviare alla distillazione l'intera produzione di catrame greggio, proveniente dalla distillazione di carbon fossile.

Da tale obbligo sono esonerate le officine da gas, la cui produzione di catrame sia inferiore alle 20 tonnellate annue.

Art. 2.

Le aziende che distillano il catrame greggio di cui al precedente articolo, le aziende che producono bitumi naturali e mastici di asfalti in pani e quelle che rigenerano l'olio di lavaggio gas usato hanno l'obbligo di mettere a disposizione del Ministero delle corporazioni i prodotti ottenuti che, a cura del Ministero anzidetto, saranno ripartiti a termini del seguente art. 5.

Art. 3.

È vietato l'impiego del catrame greggio, del catrame preparato, e dei derivati di catrame:

a) per la carburazione e combustione anche se miscelati con altri prodotti;

b) per la manutenzione delle strade;

c) per la fabbricazione di sugheri catramati;

d) per la copertura di tetti piani, terrazze, pavimentazioni e per i prodotti speciali dell'edilizia;

e) per la produzione di carbolineum;

f) per la conservazione del legno.

È, altresì, vietato l'impiego del bitume naturale e del mastice di asfalto in pani per uso stradale.

Art. 4.

Il Ministero delle corporazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, stabilirà, di volta in volta, previ accordi col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, i quantitativi di catrame greggio, di catrame preparato e dei derivati del catrame che le cokerie e le officine da gas dovranno mettere a disposizione dell'Azienda autonoma statale della strada, della Regia aeronautica, dell'Amministrazione delle FF. SS. e del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 5.

Le assegnazioni del catrame greggio e preparato, dei derivati di catrame, del bitume naturale e del mastice di asfalto in pani potranno essere chieste dalle Amministrazioni militari e statali e dagli industriali che ne fanno uso diretto.

Il Ministero delle corporazioni, predisporrà, d'intesa col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, un piano di ripartizione per diversi usi, in base alle disponibilità ed a una graduatoria d'importanza.

I prodotti eventualmente assegnati non potranno, per alcun motivo, essere impiegati per usi diversi da quelli indicati dal Ministero delle corporazioni, il quale potrà disporre gli opportuni accertamenti.

Art. 6.

Le richieste di assegnazione, munite del parere delle rispettive Amministrazioni centrali, per le commesse militari e statali, e delle Federazioni nazionali di categoria interessate, per i bisogni civili, devono essere inoltrate al Ministero delle corporazioni pel tramite della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 7.

Le assegnazioni di oli di lavaggio gas da farsi alle officine da gas ed alle cokerie, previa consegna da parte delle stesse dell'olio di lavaggio gas usato, non potranno superare i 250 grammi per ogni chilogrammo di benzolo greggio prodotto dalle medesime.

Art. 8.

Il Ministero delle corporazioni potrà assegnare, in sostituzione del catrame greggio e dei derivati del catrame necessari per la copertura dei tetti piani e delle terrazze, per la pavimentazione edile e per la produzione dei prodotti speciali per l'edilizia, mastice di asfalto in pani, unitamente ad una percentuale del 10 % di bitume.

Art. 9.

Per l'esecuzione delle disposizioni previste negli articoli nn. 5, 6, 7, 8, il Ministero delle corporazioni può avvalersi della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 10.

Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno applicabili le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(3881)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le finanze in data 6 ottobre 1942-XX ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1942-XX, n. 207, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti dei beni immobili.

(3854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI.

ELENCO n. 12 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di dicembre 1941-XX (dal n. 64324 al n. 64453 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 12 di dicembre 1941 del Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi - Parte III - Marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE II. — **Alimenti compresi latte, tè, caffè, e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
9- 9-1941	Cav. E. Sant'Unione & F.llo S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per droghe e condimenti in genere.	64325	18-12-1941
7- 2-1941	Soc. An. Fratelli Asborno, ad Arquata Scrivia (Alessandria).	Marchio di fabbrica per surrogati al caffè.	64326	18-12-1941
16- 5-1941	Fratelli Amato di Egidio Società Anonima, a Napoli.	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	64336	18-12-1941
16- 5-1941	Fratelli Amato di Egidio Società Anonima, a Napoli.	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	64337	18-12-1941
13- 6-1941	Conservificio « Ala », a Monza-Villasanta.	Marchio di fabbrica per condimenti.	64346	18-12-1941
27- 6-1941	S.A.I.C.S. - Società Agricola Industriale Casearia Sottoprodotti P. Rozzamari & C., a Lodi.	Marchio di fabbrica per formaggio.	64348	18-12-1941
9- 9-1941	S. A. Engadina Fabbrica Cioccolato e Caramelle, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme di dolci e dolci in genere.	64351	18-12-1941
27- 6-1941	S.A.I.C.S. Società Agricola Industriale Casearia Sottoprodotti P. Rozzamari & C., a Lodi.	Marchio di fabbrica per formaggio.	64354	18-12-1941
18- 6-1941	S. A. Aziende Luciani - Azienda Bovis, a Feltre.	Marchio di fabbrica per dadi per brodi e minestre.	64358	18-12-1941
26- 6-1941	Vasco Bianchini, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per preparato in polvere per la fabbricazione del gelato a freddo.	64360	18-12-1941
16- 9-1941	Vasco Bianchini, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per una droga.	64361	18-12-1941
9- 9-1941	Ditta Giuseppe Turra, a Padova.	Marchio di fabbrica per crema alla vaniglia.	64375	18-12-1941
13- 9-1941	Società Anonima Conserve Pecori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per marmellate di frutta.	64391	18-12-1941
9- 9-1941	Ditta Giuseppe Turra, a Padova.	Marchio di fabbrica per una droga.	64392	18-12-1941
9- 9-1941	Ditta Giuseppe Turra, a Padova.	Marchio di fabbrica per lievito vanigliato.	64393	18-12-1941
9- 9-1941	Cav. E. Sant'Unione & F.llo S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per cannella, paprica, pepe, bicarbonato concia per arrosti, droghe e condimenti in genere.	64394	18-12-1941
9- 9-1941	Cav. E. Sant'Unione & F.llo S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per lievito, zucchero vanigliato, droghe e condimenti in genere.	64395	18-12-1941
4-11-1941	Prodotti « Dol-Ca » Verona di Guido Stegagno, a Verona.	Marchio di fabbrica per preparato per preparare dolci in genere.	64399	18-12-1941
8-11-1941	Ditta Aromificio Paolo Salamina, a Milano.	Marchio di fabbrica per essenze, estratti, paste di frutta, gelati, polvere per gelati, bibite preparate con acque gasate o acque minerali, caramelle, sciroppi e liquori in genere.	64406	18-12-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
8-11-1941	Ditta Aromificio Paolo Salamina, a Milano.	Marchio di fabbrica per gelati, polvere per gelati, essenze, estratti, paste di frutta, bibite preparate con acque gassose od acque minerali, sciroppi e liquori in genere, caramelle.	64407	18-12-1941
8-11-1941	Ditta Aromificio Paolo Salamina, a Milano.	Marchio di fabbrica per essenze, estratti, paste di frutta, bibite preparate con acque gassose od acque minerali, gelati, polvere per gelati, sciroppi e liquori in genere, caramelle.	64408	18-12-1941
30-10-1941	Ditta Gemelli C. Ved. Pisani, a Contesse (Messina)	Marchio di fabbrica per caramelle all'orzo.	64429	18-12-1941
8-11-1941	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa	Marchio di fabbrica per un prodotto alimentare.	64434	18-12-1941
12-11-1941	Peter Bergweiler, a Milano.	Marchio di fabbrica per succo di pomodoro, conserva di pomodoro, sale, aceto, salse, grassi ed olio commestibile; latte, burro, formaggi ed altri latticini.	64439	18-12-1941
13-11-1941	Ditta Gemelli C. Ved. Pisani, a Contesse (Messina)	Marchio di fabbrica per confetti, caramelle, pastiglie, dolciumi.	64440	18-12-1941
13-11-1941	Ditta Gemelli C. Ved. Pisani, a Contesse (Messina).	Marchio di fabbrica per confetti, caramelle, pastiglie, dolciumi.	64441	18-12-1941
12-11-1941	Società Anonima Prodotti Ruberto, a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri per gelato e creme da tavole e qualsiasi altro prodotto alimentare in tutti i gusti compreso cioccolato e cacao	64444	18-12-1941
13-11-1941	Società Anonima Alba d'Oro, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto alimentare	64445	18-12-1941
14-11-1941	Federico Capalozza e Fernando Ferrarini, a Milano	Marchio di fabbrica per surrogati di cacao.	64446	18-12-1941
13-12-1941	Società Anonima « Vitam », a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari in genere.	64453	18-12-1941
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquidi e bevande diverse. *(Vedi anche classe II, marchi nn. 64406, 64407 64408).*		
20-12-1940	Ditta Giuseppe Apolloni, a Borgo (Trento).	Marchio di fabbrica per liquore digestivo a base di noci	64324	18-12-1941
27- 3-1941	Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore.	64328	18-12-1941
27- 3-1941	Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore.	64329	18-12-1941
11- 7-1941	Maria Margherita Bianco, a Torino.	Marchio di fabbrica per sciroppi.	64335	18-12-1941
22- 7-1941	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per acque minerali naturali e sintetiche, bibite e bevande.	64380	18-12-1941
22- 7-1941	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per acque minerali naturali e sintetiche, bibite e bevande.	64381	18-12-1941
22- 7-1941	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per acque minerali naturali e sintetiche, bibite e bevande.	64382	18-12-1941
25- 7-1941	Ditta Davide Campari & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita o liquore.	64384	18-12-1941
4-11-1941	Ditta F. Manaresi Succ. di A. Manaresi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per liquori e bevande alcooliche in genere.	64420	18-12-1941
7-11-1941	Ditta Filippi Fausto & C., a Padova.	Marchio di fabbrica per liquore.	64422	18-12-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
29-10-1941	Alfonso Gatto, a Torino.	Marchio di fabbrica per detersivo in polvere.	64345	18-12-1941
3- 7-1941	Giuseppe Bargioni, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere, in specie acqua di colonia, profumi, lavanda, cosmetici, ciprie, talco borico, pomate, saponi, dentifrici ed oggetti di toletta.	64376	18-12-1941
3- 7-1941	Giuseppe Bargioni, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere, in specie acque di colonia, profumi, lavande, cosmetici, ciprie, talco borico, pomate, saponi, dentifrici ed oggetti di toletta.	64377	18-12-1941
22- 7-1941	S.A.I. Koffer, a Padova.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria come lozione, acque da toletta, essenze, estratti, saponi profumati d'ogni tipo ed uso, brillantine liquide e solide, ciprie, ciprie per bagno, talco profumato in barattori e buste.	64378	18-12-1941
8- 8-1941	Benvenuto Biraghi & Renato Cagnoni, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per saponi profumati e detersivi in genere.	64386	18-12-1941
6-11-1941	Ditta Slade, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, lozioni, colonie, ciprie, brillantine liquide e solide, creme, matite per labbra e per occhi, belletti, saponi e tutti i prodotti di profumeria in genere.	64403	18-12-1941
30-10-1941	Laboratori Emiliani Riuniti (L.E.R.), a Bologna.	Marchio di fabbrica per crema per la pelle.	64411	18-12-1941
12-11-1941	« Laboratorio Prosine » di Munzio D'Alessio, a Torino.	Marchio di fabbrica per brillantine, prodotti per ondulazione permanente, prodotti contro la caduta dei capelli, e prodotti di cosmesi in genere.	64436	18-12-1941
12-11-1941	« Laboratorio Prosine » di Munzio D'Alessio, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto detergente sostitutivo del sapone di bucato.	64437	18-12-1941
12-11-1941	« Laboratorio Prosine » di Munzio D'Alessio, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto detergente, sostitutivo del sapone da toletta.	64438	18-12-1941
11-11-1941	Vittorio Boros, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti cosmetici, creme e simili.	64447	18-12-1941
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
1- 9-1941	Società Anonima Industria Nazionale Falci ed Affini - S. A. I.N.F.A., a Sarezzo (Brescia).	Marchio di fabbrica per falci da fieno, taglia fieno e falciole da grano.	64327	18-12-1941
8- 8-1941	Secondo Gambino, a Torino.	Marchio di fabbrica per assortimenti viterie unificate, bolloni, dati, viti, prigionieri.	64338	18-12-1941
11- 7-1941	Antonino Cibecchini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per macchine per torneria ed altri usi, posta arnesi da torni, accessori e parti di ricambio per detti porta arnesi e macchine e punte da torni.	64341	18-12-1941
7- 8-1941	Guido Goretti, a Bologna.	Marchio di fabbrica e di commercio per ferri chirurgici di qualsiasi tipo e qualità; apparecchi d'ogni tipo per chirurgia e ortopedia, traumatologia, fisioterapia. Materiale per medicazione d'ogni qualità; bende gessate, ovattine, cotone idrofilo, garza amidata, guanti di filo o di gomma, maglia tubolare, gesso anidro alabastrino setacciato, cerotti d'ogni sorta, borse e lenzuoli di gomma o di tela gommata o di para pura.	64340	18-12-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 7-1941	Ditta M. Mansson, a Stoccolma (Svezia).	Marchio di fabbrica per acciai.	64350	18-12-1941
17- 7-1941	Ditta La Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame, per rasoi, e per lame e rasoi.	64366	18-12-1941
17- 9-1941	Società Anonima Industria Nazionale Falci ed Affini - S. A. I.N.F.A., a Sarezzo (Brescia).	Marchio di fabbrica per falci da fieno, taglia fieno e falciole da grano.	64387	18-12-1941
4-11-1941	Stabilimento Industriale Attilio Kozmann S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per cucine economiche e termo-cucine, stufe da riscaldamento e da bagno, valvole, saracinesche, rubinetti.	64398	18-12-1941
6-11-1941	Ditta A. Magni di Ing. Chiovini & Prestinari, a Milano.	Marchio di fabbrica per metallo anti-frizione.	64401	18-12-1941
6-11-1941	Ditta A. Magni di Ing. Chiovini & Prestinari, a Milano.	Marchio di fabbrica per metallo anti-frizione.	64402	18-12-1941
7-11-1941	Teresa Zeppieri in Buzzetti, a Milano.	Marchi di fabbrica per lame da rasoi, rasoi di sicurezza, pennelli, creme per barba, chincaglierie, pelletterie, pettini, spazzolini e fibbie in genere.	64405	18-12-1941
29-10-1941	S. A. Officine di Villar Perosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per cuscinetti a sfere, rulli e rullini di ogni grandezza e tipo, e loro parti; sfere, rulli e rullini.	64424	18-12-1941
13-11-1941	Karl Ritscher G.m.b.H., a Hamburg-Hoorburg (Germania).	Marchio di fabbrica per catene, catene per veicoli, cingoli per veicoli a cingoli.	64448	18-12-1941
		CLASSE VI. — **Orologeria apparecchi d'elettricità di fisica, strumenti di misura; musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
17- 6-1941	S. A. Officine di Villar Perosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi comparatori ed amplificatori a lancetta.	64356	18-12-1941
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
20- 5-1941	Società Anonima Materiali Refrattari, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale refrattario greificato per applicazioni elettrotecniche.	64332	18-12-1941
11- 9-1941	Ditta Fratelli Tonarelli, ad Apuania-Massa.	Marchio di fabbrica per marmette, piastrelle, lastre, manufatti qualsiasi di marmo, pietra o in conglomerato di genere qualunque.	64339	18-12-1941
11- 6-1941	V.I.S. Vetro Italiano di Sicurezza, a Milano.	Marchio di fabbrica per maniglie in vetro temperato.	64344	18-12-1941
12- 8-1941	Ditta « La Magona di Cecina », a Cecina (Livorno).	Marchio di fabbrica per laterizi, travi, solai e volte.	64365	18-12-1941
		CLASSE IX. — **Combustibili materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** *(Vedi anche classe V, marchio n. 64398).*		
2- 6-1941	S. Barletta & C. - S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per lampada trascabile con accumulatore elettrico e caricatore speciale.	64340	18-12-1941
4-11-1941	Dario Pater, a Milano.	Marchio di fabbrica per combustibili.	64400	18-12-1941
10-11-1941	Ditta PRO S.I.T. (Prometeo Società Italiana Termofori, a Milano.	Marchio di commercio per termofori elettrici.	64409	18-12-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
25-10-1941	Zanobi Cappelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici in genere, in specie apparecchi per uso domestico come per esempio caffettiere, bolliacqua e simili; apparecchi da toiletta, apparecchi scientifici, apparecchi per uso medicale, accessori e parti di ricambio per detti apparecchi.	64419	18-12-1941
12-11-1941	Edoardo Cortesina, a Milano.	Marchio di fabbrica per gassogeno ed impianto relativo per forni, fornelli, cucine a gas per usi domestici ed industriali.	64443	18-12-1941
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.**		
		(Vedi anche classe V, marchi nn. 64366, 64398, 64405: classe IX, marchi nn. 64419 e 64443).		
9- 5-1941	Michele Lisi, a Napoli.	Marchio di commercio per articoli sportivi.	64334	18-12-1941
29- 8-1941	Società Italiana Superball « Vis » - Società in nome collettivo A. G. F.lli Sanguineti & Sirio Vaccarezza, a Lavagna (Genova).	Marchio di fabbrica per articoli sportivi in genere.	64367	18-12-1941
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria valigeria.**		
3- 7-1941	Compagnia Continentale S.C.E.A. - Società Anonima Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per selle per biciclette.	64355	18-12-1941
30-10-1941	S.A.F.A.I. Società Anonima Forniture per Automezzi ed Industrie, a Torino	Marchio di fabbrica per parti ed accessori di automobili, autocarri e velocipedi, forniture per l'industria.	64430	18-12-1941
		CLASSE XIII. — **Filati tessuti, pizzi e ricami.**		
30- 4-1941	S. A. Torcitura di Borgomanero, a Milano.	Marchio di fabbrica per seta da cucire.	64330	18-12-1941
6- 8-1941	Ditta Maglieria Trotti di Trotti & Pertusi, a Varese.	Marchio di fabbrica per maglierie, confezioni e abbigliamento per uomo, bambino e signora.	64347	18-12-1941
22- 7-1941	Snia-Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, a Milano.	Marchio di fabbrica per raion ad alta resistenza; crespo, tessuti e cascami di raion ad alta resistenza.	64357	18-12-1941
22- 7-1941	Snia-Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, a Milano.	Marchio di fabbrica per fibra artificiale in fiocco ad alta resistenza, filati, tessuti e cascami di fibra.	64383	18-12-1941
30-10-1941	Oreste Giletti, a Ponzone Biellese (Vercelli).	Marchio di fabbrica per articoli ed accessori di abbigliamento, tessuti, filati, gomme e suoi surrogati, articoli di gomma ed affini.	64425	18-12-1941
30-10-1941	Oreste Giletti, a Ponzone Biellese (Vercelli).	Marchio di fabbrica per articoli ed accessori di abbigliamento, tessuti, filati, gomma e suoi surrogati, articoli di gomma ed affini.	64426	18-12-1941
30-10-1941	Oreste Giletti, a Ponzone Biellese (Vercelli).	Marchio di fabbrica per articoli ed accessori di abbigliamento, tessuti, filati, gomma e suoi surrogati, articoli di gomma ed affini.	64427	18-12-1941
30-10-1941	Oreste Giletti, a Ponzone Biellese (Vercelli).	Marchio di fabbrica per articoli ed accessori di abbigliamento, tessuti, filati, gomma e suoi surrogati, articoli di gomma ed affini, prodotti per l'industria edile.	64428	18-12-1941
12-11-1941	Ditta La Tessildrap, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e confezioni.	64442	18-12-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** *(Vedi anche classe XIII marchi nn. 64347, 64425, 64426, 64427, 64428 e 64442).*		
2- 7-1941	Ditta Confezioni Giva, a Milano.	Marchio di fabbrica per impermeabili.	64352	18-12-1941
21- 8-1941	Ugo Gambogi, a Cappella (Lucca).	Marchio di fabbrica per solette per calzature.	64353	18-12-1941
5- 7-1941	S. A. Cappellificio Cervo, ad Andorno Micca (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cappelli, berretti e copricapi in genere.	64362	18-12-1941
7- 7-1941	Ditta Calzificio di Cavaria, a Cavaria (Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	64363	18-12-1941
7- 7-1941	Ditta Patierno & Shoepke, a Napoli.	Marchio di fabbrica per calze.	64364	18-12-1941
2- 7-1941	Gino Forsi, a Empoli.	Marchio di fabbrica per calze da donna.	64374	18-12-1941
6- 8-1941	Ditta Maglieria Trotti di Trotti & Pertusi, a Varese.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria, confezione ed abbigliamento, per uomo, bambino e signora.	64379	18-12-1941
23-10-1941	Consorzio Italiano Manufatti C.I.M. - Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per confezioni per donna e capi di abbigliamento per donna e modisteria.	64396	18-12-1941
30-10-1941	A.M.B.A. Anonima Manifatture Biancheria ed Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per camicie di giorno e da notte di qualsiasi sorta e tipo, colletti in genere, sottovesti, reggipetto, mutande e pigiama.	64397	18-12-1941
7-11-1941	Ditta A.C.F.A. - Accessori Calzature Fibbie Autarchici S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per accessori per calzature e fibbie ed in particolare accessori per calzature e fibbie di materiale autarchico.	64404	18-12-1941
30-10-1941	A.M.B.A. Anonima Manifattura Biancheria & Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per confezioni speciali di camicie da uomo.	64412	18-12-1941
30-10-1941	A.M.B.A. Anonima Manifattura Biancheria & Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per manifature biancheria e maglierie di qualsiasi sorta e tipo.	64414	18-12-1941
30-10-1941	A.M.B.A. Anonima Manifattura Biancheria & Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per manifatture e biancheria per uomo, camicie, colletti, pigiama, mutande di qualsiasi sorta e tipo.	64415	18-12-1941
31-10-1941	A.M.B.A. Anonima Manifattura Biancheria & Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per camicie e confezioni di qualsiasi sorta e tipo, particolarmente per uomo.	64416	18-12-1941
31-10-1941	A.M.B.A. Anonima Manifattura Biancheria & Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per maglierie di lusso, di qualsiasi sorta e tipo, particolarmente per donna.	64417	18-12-1941
31-10-1941	A.M.B.A. Anonima Manifattura Biancheria & Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per manifatture, biancheria e maglieria per donne di qualsiasi sorta e tipo.	64418	18-12-1941
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
7-11-1941	Giuseppe Giorgio Adriani, a Siena.	Marchio di fabbrica per filtri denicotinizzanti da applicare ai bocchini, o simili, per fumatori.	64421	18-12-1941
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.** *(Vedi anche classe XIII, marchi nn. 64425, 64426, 64427 e 64428).*		
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti per cancelleria.**		
14- 8-1941	Iosip Cernazar, a Lubiana.	Marchio di fabbrica per notes, agende e calendari di qualsiasi tipo.	64388	18-12-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
11- 9-1941	Lino Freschi, a Milano.	Marchio di fabbrica per rotoli di carta di qualunque tipo e qualità, per usi tecnici, industriali, commerciali, amministrativi, contabili ed igienici; tamponi di carta assorbente ovali, a mezzaluna e a rullo; articoli vari di cancelleria per ufficio.	64389	18-12-1941
21- 8-1941	S. A. Industrie Fibre & Cartoni Speciali, a Milano.	Marchio di fabbrica per cartoni.	64390	18-12-1941
30-10-1941	Enrico San Martino, a Barcellona (Spagna).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, loro accessori, pennini per penne stilografiche	64431	18-12-1941
30-10-1941	Enrico San Martino, a Barcellona (Spagna).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, loro accessori, pennini per penne stilografiche	64432	18-12-1941
8-11-1941	Maria De Andreis, a Torino.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini, matite comuni e meccaniche ed articoli di cancelleria in genere.	64435	18-12-1941
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** *(Vedi anche classe V, marchio n. 64349: classe IX, marchio n. 64419).*		
29-10-1941	Società Italiana Medicinali Sintetici, Anonima di Firenze, a Scandicci (Firenze).	Marchio di fabbrica per un prodotto disinfettante e sterilizzante sia in polvere, compresse e liquido.	64331	18-12-1941
12-11-1941	S. A. Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali.	64343	18-12-1941
11- 7-1941	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. - Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti della bocca e per curare mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse e tutte le irritazioni; dentifrici, in forma di liquidi, compresse, confetti, polvere, paste e simili.	64350	18-12-1941
11- 7-1941	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. - Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti della bocca e per curare mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse e tutte le irritazioni, dentifrici in forma di liquidi, compresse, confetti, polveri, paste e simili.	64368	18-12-1941
11- 7-1941	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. - Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti della bocca, e per curare: mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse e tutte le irritazioni; dentifrici in forma di liquidi, compresse, confetti, polvere, paste e simili.	64369	18-12-1941
11- 7-1941	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. - Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti della bocca, e per curare: mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse e tutte le irritazioni; dentifrici in forma di liquidi, compresse, confetti, polvere, paste e simili.	64370	18-12-1941
11- 7-1941	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. - Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti della bocca, e per curare: mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse e tutte le irritazioni; dentifrici in forma di liquidi, compresse, confetti, polvere, paste e simili.	64371	18-12-1941
11- 7-1941	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. - Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti della bocca, e per curare: mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse e tutte le irritazioni; dentifrici in forma di liquidi, compresse, confetti, polvere, paste e simili.	64372	18-11-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
11- 7-1941	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. - Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti della bocca, e per curare: mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse e tutte le irritazioni; dentifrici in forma di liquidi, compresse, confetti, polvere, paste e simili.	64373	18-12-1941
11-11-1941	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	64413	18-12-1941
28-10-1941	Società Anonima Unione Chimica Medicamenti, a Torino.	Marchio di fabbrica per un medicinale.	64423	18-12-1941
8-11-1941	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	64433	18-12-1941
20-11-1941	Istituto Farmacoterapico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	64450	18-12-1941
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
12-12-1941	Ditta Paul Lechler, a Stoccarda.	Marchio di fabbrica per sostanze coloranti, isolanti e smaltanti per pareti, metallo, legno, pietra, cartone per copertura.	64452	18-12-1941
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
26- 8-1941	Giuseppe Schiratti, a Pieve di Soligo (Treviso).	Marchi di fabbrica per mastice enologico.	64385	18-12-1941
18-11-1941	Otello Franceschini, a Castelnuovo Berardenga (Siena).	Marchi di fabbrica per un preparato per la saldatura di apparecchi elettrici di riscaldamento.	64449	18-12-1941
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
20- 5-1941	Società Anonima Materiali Refrattari, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale refrattario per alte temperature, specialmente adatto per canne pirometriche.	64333	18-12-1941
2- 6-1941	Società Anonima « Idro » Fabbrica Italiana Soffietti Metallici & Applicazioni, a Milano.	Marchio di fabbrica per corpi molleggianti per termossati, pressostati, bulbi barometrici, premistoppa per alberi rotanti, giunti dilatatori, giunti antivibrazioni, comandi a distanza, dispositivi di controllo, organi di tenuta, soffietti sciolti, premistoppa, organi di tenuta per alberi rotanti, membrane termo-barostatiche, bulbi termostatici e pressostati, giunti antivibranti elastici, compensatori apparecchiature stagne per regolatori, scaricatori di condensa.	64342	18-12-1941
10-11-1941	Apprettificio Legnanese di Miglio Donato, ad Arona (Milano).	Marchio di fabbrica per un prodotto contro le gualciture di tessuti.	64410	18-12-1941
20-11-1941	Schamozit - Erzenguise Hugo Möwius, a Berlin-Mahlow (Germania).	Marchio di fabbrica per masse formabili, putabili e applicabili con la cazzuola per la costruzione, lo spianamento e la riparazione di forni industriali di ogni tipo e di forme per la colata di accaio.	64451	18-12-1941

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico «Les marques Internationales», contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(3261)

Il direttore: A. ZENGARINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alle maggiorazioni commerciali dei prezzi alla produzione delle castagne

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle castagne, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1942-XX:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce nuda, resa su veicolo del venditore, franco magazzino di raccolta) per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, resa su vagone, franco stazione partenza zona di produzione, tara per merce):

1) trasporto da magazzino raccolta a magazzino lavorazione;
2) imballaggio;
3) trasporto e messa a vagone;
4) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci sopra indicate è fissato in lire 30 al quintale.

Dal 1° gennaio 1943-XXI è autorizzata una maggiorazione mensile per spese di conservazione, cali e guasti, di lire 15 al quintale.

Per le castagne « curate » è autorizzata una ulteriore maggiorazione di lire 14,50 al quintale; tale maggiorazione potrà essere considerata soltanto dal 1° dicembre 1942-XXI e potrà essere applicata anche sui prezzi alla produzione, quando la cura sia stata effettuata dal produttore.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, selezionata, resa franco mercato zona di consumo o magazzino grossista, tara per merce):

1) trasporto dalla zona di produzione al mercato di consumo: da calcolare localmente;
2) scarico da vagone o veicolo arrivo, trasporto al mercato, pesatura, facchinaggio: da calcolare localmente;
3) calo (da calcolare soltanto nel caso in cui la merce sia immagazzinata dal grossista): 3 %;
4) margine del grossista della zona di consumo: 5 %.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista al negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato: da calcolare localmente;
2) tara per merce: 5%;
3) calo peso, sfrido e marci: 2 %;
4) margine del dettagliante:
   a) per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 12 %;
   b) per i comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 14 %;
   c) per i comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 15 %;
   d) per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: 16 %;
5) imposta generale sull'entrata in abbonamento: 3,20 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3882)

Modificazione dell'art. 3 dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano

Decreto Ministeriale 29 settembre 1942-XX, n. 4604, con cui si approvano le modificazioni dell'art. 3 dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano, con sede in Mantova, secondo il testo deliberato dalla Deputazione amministrativa dell'Ente nell'adunanza del 20 luglio 1942-XX.

(3874)

Proroga ai termini per la rinnovazione delle cariche del Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, in provincia di Treviso.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1942-XX, n. 4828, con cui si prorogano al 31 dicembre 1947-XXVI i termini per la rinnovazione del Consiglio direttivo del Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, con sede in Montebelluna (Treviso).

(3875)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 28 settembre 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bibbiena stazione, in provincia di Arezzo.

(3857)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale a posti di ostetrica condotta in provincia di Pesaro-Urbino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1940-XIX;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281:

Approva la graduatoria come segue:

1) Pini Andreina	punti	66,34
2) Angelini Anna	»	54,50
3) Giaccaglia Elia	»	53,56
4) Giorgini Terzina	»	53 —
5) Alfieri Amalia	»	51,50
6) Francia Iole	»	50,84
7) De Angelis Eldes	»	50,50
8) Pannuti Tullia	»	48,78
9) Ardizzoni Lucia	»	43,43
10) Campogiani Maria	»	36,35

Pesaro, addì 25 settembre 1942-XX

Il prefetto: MOSCONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1942-XX, numero 75237, col quale si approva la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta di cui al bando di concorso in data 28 marzo 1941-XIX, n. 37491;

Viste le domande delle partecipanti al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281:

Dichiara vincitrici del concorso le seguenti candidate e per i posti indicati:

comune di Cagli, frazione Pianello: Pini Andreina, 1ª graduata con punti 66,34, residente ad Ancona, assistente alla Maternità;

comune di Novafeltria, frazione Maiolo: Angelini Anna, 2ª graduata con punti 54,50, residente a Maiolo;

comune di Macerata Feltria, 1ª condotta: Giaccaglia Elia, 3ª graduata con punti 53,56, residente a Castel Ferretti (Ancona);

comune di Pennabilli, frazione Bascio: Giorgini Terzina, 4ª graduata con punti 53, residente a Falconara Alta, via Tomasseo n. 7, Ancona;

comune di Carpegna: Alfieri Amalia, 5ª graduata con punti 51,50, residente in Ancona, via XXIX Settembre n. 19.

Pesaro, addì 25 settembre 1942-XX

Il prefetto: MOSCONI

(3846)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.